

L.R. 28 dicembre 2009, n. 84. La presente legge detta disposizioni per lo svolgimento in Toscana, in sicurezza e nel rispetto dei luoghi interessati, di soggiorni didattico educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro.

La legge disciplina le seguenti tipologie di soggiorni didattico educativi:

a) campeggi temporanei;

b) soggiorni in accantonamento

ALLEGATO A) Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in campeggio

Gli organizzatori dei campeggi in sede di comunicazione dello svolgimento devono dichiarare:

- Il numero dei partecipanti nonché degli adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni). Entro le 48 ore successive all'inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al comune l'elenco dei partecipanti effettivi.
- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;
- la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato;
- la piena disponibilità dell'autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento dell'area di campeggio;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'attività;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;
- l'impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l'area di raccolta in maggiore prossimità all'area di campeggio,
- l'impegno all'utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l'impegno allo svuotamento giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le norme di legge quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio nell'ambiente;
- le modalità per garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile.
- Il rispetto delle norme di prevenzione per l'accensione di fuochi di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)

ALLEGATO B) Requisiti e condizioni per lo svolgimento di soggiorni didattico educativi in accantonamento

Gli organizzatori in sede di comunicazione dello svolgimento devono dichiarare:

- Il numero dei partecipanti nonché degli adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni). Entro le 48 ore successive all'inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al

comune autorizzante l'elenco dei partecipanti effettivi. Gli organizzatori nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento devono dichiarare:

- le caratteristiche della civile abitazione dell'immobile sede del soggiorno, nonché la disponibilità per gli utenti di servizi igienici, bagni o docce nella misura indicata alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 del dpgr 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;
- la piena disponibilità dell'autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento del luogo di soggiorno;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi aperti al termine dell'attività;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;
- l'impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l'area di raccolta in maggiore prossimità del luogo di soggiorno;